

Ordinanza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. e Rel. Roberto Aponte del 13 aprile 2018.

<u>www.expartecreditoris.it</u>

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello, composta dai magistrati:

dott. Roberto Aponte Presidente Rel.

dott. Pietro Guidotti Consigliere

dott. Anna De Cristofaro Consigliere

nella causa di appello iscritta al n. r.g. *omissis*/2017 promossa da

CLIENTE

contro

BANCA

appellata

appellante

deliberando a scioglimento della riserva, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., la seguente

ORDINANZA

- **1.** CLIENTE ha proposto appello contro la sentenza n. *omissis*/2017 del 4/5/2017 con la quale Tribunale di Modena ha rigettato le sue domande di declaratoria di nullità e inefficacia, sotto vari profili, del mutuo fondiario stipulato con la BANCA in data 27/2/1996 per l'importo di lire 100.000,00 e di condanna della BANCA alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, oltre al risarcimento del danno a titolo contrattuale ed extracontrattuale.
- **2.**L'appellante, che non ha riproposto la questione della pretesa sopravvenuta usurarietà degli interessi pattuiti per superamento del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996, propone due motivi di gravame con i quali deduce, riproponendo le argomentazioni ritenute infondate dal Tribunale:
- a) l'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte della BANCA, in ragione dell'ammortamento c.d. alla francese applicato al rapporto di mutuo: secondo l'appellante il Tribunale avrebbe, tra l'altro, erroneamente dato per presupposto che si tratti di ammortamento alla francese;
- b) la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto: l'ammortamento a rate costanti, predeterminate e composte da una quota progressivamente crescente di capitale ad un tasso di interesse variabile ed indeterminato è incompatibile, secondo l'appellante, con il tasso variabile.
- Il finanziamento dovrebbe quindi essere ricalcolato al tasso legale vigente all'atto della stipula del contratto con conseguente obbligo della BANCA di restituzione della "differenza tra gli interessi convenzionali pagati e gli interessi semplici dovuti"
- 3. Entrambi i motivi sono privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.



Ordinanza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. e Rel. Roberto Aponte del 13 aprile 2018.

- 4. Quanto alla prima questione, osserva il Collegio che il mutuo fondiario oggetto di causa prevedeva l'obbligo del mutuatario di "restituire la somma mutuata in mesi 120 (centoventi) con il metodo dell'ammortamento, mediante versamento alla BANCA di n. 120 (centoventi) rate mensili di Lire 1.522.743= (...) ciascuna, scadenti il 27 (ventisette) di ogni mese, con inizio dal 27 marzo 1996 e termine al 27 febbraio 2006 nelle quali è compresa una porzione di capitale e gli interessi posticipati nella misura del 13,50% (tredici virgola cinquanta per cento) pari a 2 (due) punti in più del Prime Rate A.B.I. tempo per tempo vigente, pubblicato il giorno di stipula del quotidiano "Il Sole 24 Ore" (attualmente 11,50% undici virgola cinquanta per cento) nominale annuo (1,125% uno virgola centoventicinque per cento mensile). Era previsto, inoltre, che in caso di variazione del Prime Rate A.B.I. il tasso di interesse applicato all'operazione (invariato per i primi sei mesi) sarebbe stato modificato con la stessa decorrenza e nella stessa misura, "restando inteso che il tasso non potrà comunque essere inferiore al 12% (dodici per cento)" (art. 2 del contratto di mutuo).
- **4.1-** Si tratta, quindi, di un piano di ammortamento c.d. alla francese, caratterizzato dal fatto che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; la quota di interessi, a parità dell'importo complessivo della rata, risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale (v. piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa, prodotto da entrambe le parti).
- **4.2** Ciò posto, osserva il Collegio che, come già rilevato dal tribunale (che ha aderito alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, che la Corte condivide), l'ammortamento cd. "*alla francese*" non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 c.c., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti.
- Gli interessi dovuti sull'intero finanziamento, infatti, vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata. Detto sistema, in altri termini, prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo (in quanto calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi) mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale (cfr., ex *plurimi*s, reperibili sulla banca dati Pluris - UTET, Trib. Bologna, 24/6/2017 n. 1292; Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832, che ha osservato che "nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale").
- **5.**Quanto in precedenza osservato circa il contenuto del contratto di mutuo rende evidente la mancanza di probabilità di accoglimento anche del secondo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha riproposto la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto)
- **5.1**. -Anche sul punto, infatti, deve condividersi quanto osservato dal giudice *a quo*, e cioè che, escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare,



Ordinanza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. e Rel. Roberto Aponte del 13 aprile 2018.

di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare – in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza.

5.2-Nella fattispecie, il tasso, fisso per i primi sei mesi e di tipo variabile per il periodo successivo, è stato espressamente determinato in misura pari a 2 punti percentuali in più del Prime Rate ABI tempo per tempo vigente, pubblicato il giorno di stipula dal quotidiano Il Sole 24.

Il riferimento è stato quindi compiuto rispetto a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, attraverso le quali, ogni mese, era possibile calcolare il concreto tasso di interesse da conteggiare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del profilo di nullità prospettato dall'appellante.

6.Le spese del grado - liquidate in dispositivo - devono essere poste a carico dell'appellante (nella liquidazione, trattandosi di decisione anteriore alla trattazione, si ha riguardo alle sole fasi di studio ed introduttiva).

Deve inoltre darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 (introdotto con l'art. 1, comma 17 l. 24/12/2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

PQM

Visti gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla CLIENTE contro la sentenza del Tribunale di Modena n. *omissis* depositata il 4/5/2017;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Bologna, 13/4/2018

Il Presidente est. Dott. Roberto Aponte

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy